

# CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

**Studio n. 5396/I**

**Questioni in tema di vendita in danno della quota del socio moroso di s.r.l.**

*Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 12 novembre 2005*

## **1. Premessa**

Il presente lavoro origina da una richiesta di parere in tema di vendita in danno di quota di s.r.l.

Nel caso di specie, in sede di assemblea straordinaria il socio aderisce ad un aumento di capitale, versando contestualmente il venticinque per cento della quota di capitale sottoscritta.

Successivamente, a seguito dell'inadempimento del socio alla richiesta di versamento da parte degli amministratori, viene inviata da questi ultimi formale diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 2466 c.c., nella misura del cinquanta per cento dei "decimi" ancora dovuti.

La società intende ora procedere alla "vendita in danno" della quota del socio moroso, nonostante la formale diffida non riguardi l'intera partecipazione sociale (nel frattempo, si era provveduto a richiamare integralmente i decimi mancanti, omettendo però di intimare il socio già moroso).

Le perplessità si manifestano dunque riguardo a due aspetti fondamentali.

È necessario chiedersi, in primo luogo, se sia possibile procedere alla vendita, pur riguardando la diffida solo una parte dei conferimenti non ancora liberati.

In secondo luogo, poiché il socio risulta moroso solo per l'ammontare relativo all'aumento di capitale, e non anche a quanto conferito in sede di costituzione, è necessario chiarire se la vendita in danno debba riguardare l'intera quota, oppure solo la parte non liberata.

Naturalmente non possono sussistere dubbi sull'integrale liberazione della frazione di capitale sottoscritta prima dell'esecuzione dell'aumento di capitale, giusta il disposto dell'art. 2438 c.c.

## **2. La diffida relativa solo ad una parte dei conferimenti non eseguiti**

Il procedimento di vendita in danno di cui all'art. 2466 c.c. trova il suo necessario presupposto nella preventiva diffida al socio ad eseguire i conferimenti dovuti entro il termine di trenta giorni.

In assenza della diffida, la vendita risulta affetta da inefficacia <sup>(1)</sup>.

Tale diffida ha sicuramente natura di dichiarazione unilaterale recettizia; tuttavia, secondo la giurisprudenza <sup>(2)</sup>, essa non può qualificarsi come costituzione in mora nei confronti del socio, ma rileva solo al fine di consentire l'avvio della procedura di vendita in danno.

Il socio nei confronti del quale la diffida viene rivolta, infatti, è già moroso, proprio perché risulta inadempiente alla richiesta di liberazione dei conferimenti nel termine prescritto dagli amministratori. Una preventiva richiesta, dunque, deve essere già stata rivolta al socio.

La gravità della procedura *ex art. 2466 c.c.*, tuttavia, impone una sua rinnovazione solenne. Nonostante la norma non imponga oneri formali, è opportuna l'adozione della forma scritta, *ad probationem*, nonché per fornire data certa all'intimazione <sup>(3)</sup>, in quanto il termine di trenta giorni non può essere ridotto <sup>(4)</sup>.

Pur nell'impossibilità di qualificare tecnicamente "messa in mora" l'intimazione *ex art. 2466 c.c.*, appare comunque utile attingere alle riflessioni maturate da parte della dottrina relativamente a questo istituto, data la stretta contiguità funzionale, al fine di valutare se una diffida concernente solo una parte dei conferimenti dovuti possa costituire un valido presupposto della procedura di vendita in danno della quota o di esclusione del socio.

Si tratta, in sostanza, di verificare quali siano i canoni ermeneutici applicabili alla diffida in esame.

In genere si osserva che l'intimazione costituisce un mero atto giuridico in senso stretto, escludendone la natura negoziale <sup>(5)</sup>.

Per la giurisprudenza <sup>(6)</sup> l'atto di costituzione in mora "non può essere interpretato, al fine di stabilire se esso si riferisca ad una frazione del credito o al suo intero ammontare, avendo riguardo all'intenzione del suo autore, poiché esso dà luogo ad un atto giuridico in senso stretto nel quale non rileva la volontà degli effetti

giuridici; nondimeno esso può essere interpretato, ai sensi dell'art. 1363 c.c., considerando il suo contenuto complessivo".

La distinzione tra dichiarazioni non negoziali di volontà e negozi giuridici si basa sul diverso tipo di efficacia ad essi riconducibile: mentre il negozio è dotato di efficacia innovativa, le dichiarazioni non negoziali di volontà hanno efficacia essenzialmente conservativa, oppure un'efficacia innovativa, ma di tipo minore, idonea ad operare trasformazioni solo all'interno delle situazioni giuridiche preesistenti <sup>(7)</sup>. Dunque il negozio è "*autoregolamento impegnativo*"; l'atto giuridico in senso stretto "*mero presupposto di effetti giuridici* preordinati dalla legge, senza funzione e natura di autoregolamento" <sup>(8)</sup>.

L'applicazione dei canoni ermeneutici propri dell'ambito contrattuale, pertanto, non può essere effettuata in via diretta, ma per applicazione analogica, nei limiti di compatibilità.

Pertanto in ambito di dichiarazioni non negoziali, nelle quali rileva la volontà diretta al compimento dell'atto, e non la valutazione degli effetti giuridici da esse dipendenti, non trova applicazione l'art. 1362 c.c., il quale comporterebbe una ricerca dell'intento perseguito dall'autore dell'atto, che in questo caso sarebbe del tutto irrilevante in ordine agli effetti tipici, collegati dall'ordinamento al compimento dell'atto medesimo.

Nell'interpretazione delle intimazioni, pertanto, il punto di rilevanza ermeneutica non è rappresentato dall'autore, ma dal destinatario, il quale deve essere in grado di percepire con esattezza ciò che viene comunicato <sup>(9)</sup>.

In dottrina, sul problema in esame, si osserva che qualora la richiesta del creditore sia limitata ad una parte della prestazione, la mora deve escludersi per la parte non richiesta <sup>(10)</sup>.

Nel caso di specie, la diffida aveva ad oggetto inequivocabilmente solo la metà dei conferimenti dovuti. Non è consentito dare rilievo al comportamento successivo del socio, e cioè considerare il mancato adempimento relativo all'ammontare richiesto circostanza sufficiente ad attribuire all'intimazione efficacia per l'intero debito.

In presenza di espressioni letterali chiare ed univoche non è consentito ricorrere a criteri ermeneutici ulteriori ed integrativi <sup>(11)</sup>, in quanto l'elaborazione dell'interprete verrebbe a sostituirsi a quanto manifestato effettivamente dall'autore della dichiarazione.

In ambito societario sono inoltre applicabili i principi di correttezza e buona fede <sup>(12)</sup>; non può non avere rilievo l'affidamento del socio su una successiva richiesta dell'intero ammontare dovuto prima dell'attivazione della procedura ex art.

2466 c.c.

### **3. Mancata liberazione dell'aumento di capitale: vendita (o annullamento) di parte della quota o esclusione?**

La procedura di cui all'art. 2477 c.c. suscita alcune controversie interpretative con riguardo all'individuazione dell'oggetto concreto della vendita forzata o del procedimento di esclusione.

Preliminarmente, appare utile osservare come non possano sollevarsi perplessità circa l'impossibilità di scindere idealmente la quota di pertinenza di un socio in una parte liberata ed in una non liberata <sup>(13)</sup>, considerando il socio moroso, e la sua partecipazione a rischio di vendita coattiva, solo per la frazione non liberata (pari, quindi, ai sette decimi oppure, dopo la riforma, al settantacinque per cento della quota).

La quota, infatti, è unica; ancorché divisibile, "non è affatto divisa per il fatto che il socio abbia eseguito un versamento parziale" <sup>(14)</sup>.

La dottrina appena ricordata, tuttavia, pur rifiutando che possa individuarsi una parte non liberata ed una liberata della stessa quota, ritiene possibile distinguere la "quota" sottoscritta in sede di aumento di capitale rispetto a quella originaria <sup>(15)</sup>.

Se dunque risulta pacifica la correttezza della considerazione unitaria della partecipazione in sede di sottoscrizione (non ritenendosi consentito "imputare" i decimi sottoscritti ad una frazione concretamente individuabile della quota), si registrano posizioni difformi, in dottrina, relativamente alla situazione di una successiva sottoscrizione, in esecuzione di un aumento di capitale.

Al riguardo, già prima della riforma del diritto societario, Ferri riteneva soggetta alla procedura l'intera partecipazione, a prescindere dalla circostanza che l'inadempimento riguardasse solo la quota sottoscritta in sede di costituzione, oppure un'ulteriore sottoscrizione intervenuta a seguito dell'adesione ad un aumento di capitale. In particolare, si sottolinea efficacemente la contraddittorietà della soluzione opposta: ammettendo la possibilità di vendere in danno una parte della quota, si lascerebbe che il socio inadempiente conservi la qualità di socio, arrivando "all'assurdo che gli amministratori dovrebbero provocare l'offerta per l'acquisto anche da parte del socio moroso" <sup>(16)</sup>.

La posizione dottrina contraria ritiene invece ammissibile, in caso di inadempimento del socio solo relativamente alla parte sottoscritta in sede di aumento

di capitale, consentire che si proceda alla vendita coattiva solo di quest'ultima <sup>(17)</sup>, argomentando sulla funzione propria dell'istituto, di tutela dell'effettività del capitale sociale <sup>(18)</sup>.

#### **4. Insufficienza delle argomentazioni di natura economica**

In particolare, si osserva che la circostanza che oggetto della vendita debba essere necessariamente l'intera partecipazione potrebbe "compromettere la realizzabilità della funzione stessa della procedura, il recupero cioè dell'apporto mancato, mediante il rimpiazzo del socio che vi era tenuto, nell'ipotesi in cui la società non riesca a reperire compratori disposti ad acquistare l'intero, bensì unicamente una determinata porzione della quota oggetto di vendita coattiva" <sup>(19)</sup>.

In senso contrario, tuttavia, argomenta Ferri, sostenendo che "né varrebbe rilevare che la vendita in danno di una sola parte della quota sia in definitiva nell'interesse del socio moroso, il quale in tal modo può restare socio, perché da un lato il socio non può avere interesse a rimanere socio per quella parte e perché d'altro lato l'intera quota può presentare per l'acquirente un interesse che la parte può anche non presentare" <sup>(20)</sup>.

Si tratta, in definitiva, di valutazioni di carattere economico, sebbene nessuna di esse presenti caratteri tali da risultare preferibile alle altre in senso assoluto.

Certamente sarà interesse della società cercare di mantenere integra la misura del proprio capitale; tuttavia, non risulta possibile conoscere a priori se la partecipazione possa essere più agevolmente collocata sul mercato nella sua interezza o in misura parziale.

Analogamente, per quanto riguarda il socio, non è possibile stabilire a priori se egli possa essere interessato o meno a mantenere la propria partecipazione, in misura ridotta, nella società.

Le valutazioni di natura economica sono certamente opportune, nell'interpretazione di norme giuridiche volte a disciplinare realtà imprenditoriali <sup>(21)</sup>; ma esse possono divenire dirimenti nella scelta dell'interpretazione più attendibile solo allorché risultino univoche.

Nel caso in esame, la composizione della compagine sociale, la misura della partecipazione del socio, la negoziabilità della partecipazione, rappresentano variabili in grado di alterare profondamente l'esito dell'operazione ermeneutica, conducendo a soluzioni diverse in relazione alle loro caratteristiche concrete.

In una società dotata di una ristretta compagine sociale (come generalmente

sono le s.r.l.), al contrario, risulterà forse più agevole collocare l'intera partecipazione, in quanto l'acquisto di una partecipazione poco significativa relegherà il nuovo socio in una posizione di scarsa influenza; nondimeno, anche in situazioni del genere, è evidente come la disponibilità, da parte dei restanti soci, ad acquistare la quota del socio moroso, possa far propendere per una convenienza all'alienazione parziale della quota stessa, risultando in tal modo minore l'impegno economico cui ciascun socio dovrà fare fronte.

## **5. Unicità della quota e divisibilità**

Un ulteriore argomento in base al quale si sostiene l'ammissibilità della vendita forzosa della sola parte della quota sottoscritta (e non interamente liberata) a seguito di un aumento di capitale è la divisibilità della quota <sup>(22)</sup>.

Tale principio, di natura dispositiva, era espressamente affermato dall'art. 2482 c.c. A seguito della riforma del diritto societario, tuttavia, esso non viene espressamente riprodotto.

Nel nuovo modello di società a responsabilità limitata, il socio assume una rilevanza centrale, come espressamente affermato nella legge delega, in contrapposizione alla società per azioni, nella quale si riconosce rilevanza centrale all'azione <sup>(23)</sup>. Il riferimento codicistico, in numerosi casi, è operato alla "partecipazione" del socio, più che alla "quota" dallo stesso posseduta.

Nonostante residui nella s.r.l. il tendenziale principio di commisurazione di diritti e poteri in relazione alla ricchezza investita, non si può non osservare una sua forte attenuazione <sup>(24)</sup>: numerosi diritti, soprattutto alla luce del confronto con la s.p.a., risultano attribuiti al socio in quanto tale, a prescindere dall'entità della propria partecipazione <sup>(25)</sup>.

In particolare, giova ricordare le norme in materia di recesso, che differiscono profondamente nei due modelli di società "capitalistiche": mentre nella s.p.a. è possibile esercitare il recesso in misura parziale, ossia, a fronte di un rilevante mutamento organizzativo, decidere di continuare a rimanere nella società, pur riducendo il proprio investimento in essa, nella s.r.l. ciò non è ammissibile, in quanto il recesso può riguardare solo ed esclusivamente l'intera partecipazione.

Si può dunque desumere dal sistema l'impossibilità di equiparare la quota di società a responsabilità limitata alla partecipazione in una società per azioni, in quanto mentre quest'ultima risulta composta da una pluralità di titoli autonomi, l'altra rappresenta piuttosto la "posizione giuridica spettante al singolo socio, nel

suo rapporto quantitativo con la posizione di tutti gli altri soci" <sup>(26)</sup>. Sintomatiche, in questo senso, risultano sia il divieto di incorporare in titoli la partecipazione di s.r.l. (art. 2468, primo comma, c.c.), sia l'avvenuta eliminazione del valore minimo della quota (un euro), o della sua necessaria composizione in multipli del suddetto valore minimo (art. 2474, secondo e terzo comma, c.c. *ante riforma*).

Il legislatore, in definitiva, propende per una tendenziale unicità della quota.

La mancata riproduzione della norma sulla divisibilità della quota non viene tuttavia interpretata dalla maggior parte degli interpreti come un implicito divieto <sup>(27)</sup>, sebbene non manchino voci dissenzienti al riguardo <sup>(28)</sup>. Non appare contestabile, comunque, la possibilità di una limitazione statutaria alla divisibilità, in ragione dell'ammissione dell'intrasferibilità assoluta della quota (art. 2469, secondo comma, c.c.).

## **6. Autonomia o dipendenza dell'aumento di capitale?**

Occorre, inoltre, soffermarsi sulla natura dell'obbligazione nascente, in capo al socio, a seguito di un aumento di capitale.

Ci si chiede, cioè, se a seguito di un aumento di capitale si attui una modifica dell'obbligazione di conferimento, inizialmente assunta, o se da esso origini un'autonoma obbligazione, nascente dalla conclusione di un nuovo ed ulteriore contratto di sottoscrizione tra la società ed il socio.

Solo nel primo caso sarebbe consentito escludere per l'intero il socio, in quanto il mancato adempimento dell'obbligazione assunta in sede di aumento di capitale andrebbe ad assumere rilevanza per la stessa posizione contrattuale esistente tra il socio e la società.

Le riflessioni maturate da dottrina e giurisprudenza al riguardo inducono, peraltro, a preferire la seconda tesi.

Pur mancando contributi specifici sul punto, il dibattito sviluppatosi ai fini della ricostruzione in chiave consensuale o reale del contratto di sottoscrizione di partecipazioni sociali <sup>(29)</sup> non ha mai ipotizzato l'eventualità di una ripercussione sulla quota di partecipazione già liberata dell'adesione ad un successivo aumento di capitale.

Sussistono, tuttavia, posizioni diverse <sup>(30)</sup> che sottolineano l'erroneità della (prevalente) ricostruzione dell'aumento di capitale come contratto sinallagmatico, in cui la comunanza di scopo, propria dei contratti associativi, sarebbe già stata realizzata con la venuta ad esistenza del soggetto giuridico-società.

Tali opinioni, rileggendo con attenzione la dottrina tradizionale <sup>(31)</sup>, rilevano

che il contratto di società, in quanto contratto di organizzazione, è un contratto aperto; di conseguenza l'aumento di capitale non importa la conclusione di un nuovo contratto tra la società e gli eventuali nuovi soci, ma comporta che questi ultimi entrino a far parte dell'originario accordo.

Così ragionando, alla luce del disposto dell'art. 1332 c.c., la deliberazione di aumento di capitale è riferibile a tutti i soci, e la società si pone, nella sua attuazione, quale organo strumentale.

Pur avendo il merito di precisare l'inquadramento dogmatico della sottoscrizione di nuove partecipazioni sociali, le riflessioni appena – succintamente – riportate non giungono mai ad inferire una ripercussione delle vicende legate alla sottoscrizione di ulteriori quote di capitale rispetto a quella originariamente posseduta; non si può escludere una possibile futura evoluzione delle tematiche attinenti le vicende di quota di s.r.l. in chiave "unitaria"; ma, al momento, un'accentuazione di tali profili non può che sembrare ardita.

## **7. Riflessi operativi**

La scelta nel senso dell'esclusione del socio per l'intera quota, comprensiva della parte già liberata, potrebbe inoltre apparire contraria ai principi di integrità ed effettività del capitale sociale <sup>(32)</sup>.

In mancanza di offerte da parte dei soci, qualora l'atto costitutivo non consenta l'alienazione a terzi oppure non sia possibile reperire acquirenti, deve necessariamente procedersi ad una riduzione di capitale.

In taluni casi <sup>(33)</sup>, pertanto, potrà essere possibile che il capitale scenda al di sotto del minimo legale. In mancanza di riserve che possano ripristinare l'ammontare minimo del capitale, la società dovrà necessariamente sciogliersi, o al più deliberare la trasformazione in società di persone.

Non è affatto naturale considerare tale prospettiva inefficiente da un punto di vista economico.

Uno scenario di questo tipo si può collocare nell'ambito delle finalità proprie della riforma, tra le quali vi è il *favor* per l'efficienza e la competitività delle imprese.

Se gli stessi soci di un organismo produttivo non reputano conveniente investire ulteriori risorse in esso, e analoga valutazione viene compiuta dai terzi, e l'impresa stessa non dispone delle risorse necessarie per far fronte alla situazione, significa che è il mercato stesso ad operare un giudizio negativo sulla struttura im-



prenditoriale in questione, determinandone l'eliminazione dal sistema, o quantomeno un suo ridimensionamento <sup>(34)</sup>.

Tuttavia, non può tacersi del fatto che una società efficiente dal punto di vista imprenditoriale, per una momentanea mancanza di liquidità da parte dei propri soci, potrebbe, seguendo questa linea interpretativa, essere eliminata dal mercato – o subire una forte contrazione del proprio capitale – a causa dell'inadempienza di un solo socio.

A livello operativo, la società si troverebbe costretta ad operare una riduzione del capitale, che sarebbe solo in parte nominale, in quanto andrebbe anche ad includere quanto già liberato, determinando una riduzione reale.

Non apparirebbe ammissibile, però, trattenere interamente tutti gli importi già corrisposti dal socio (che andrebbero quindi a riserva straordinaria), ma solo i decimi già versati relativi al conferimento non interamente liberato: trattandosi di un'esclusione del socio, pare verosimile che ad essa debba applicarsi, per la parte già liberata, l'art. 2473-*bis*, che impone di liquidare la partecipazione del socio escluso secondo le modalità stabilite in caso di recesso, fatta però eccezione per la possibile riduzione di capitale. Dunque, la parte già liberata dovrebbe essere rimborsata al socio moroso da parte dell'acquirente, oppure tramite l'utilizzo di riserve disponibili; la parte non liberata potrebbe essere eventualmente oggetto di una riduzione di capitale.

Ragionando diversamente, nessun socio sarebbe indotto ad acquistare la partecipazione del soggetto uscente moroso: se tutto quanto già versato dal socio restasse acquisito alla società, non acquistando la quota del socio moroso gli altri soci beneficerebbero, a fronte di una riduzione del capitale sociale, di un notevole incremento patrimoniale (che successivamente potrebbe anche essere oggetto di un aumento di capitale gratuito).

Per quanto concerne l'obiezione più forte, e cioè che, conservando la qualità di socio, il soggetto moroso dovrebbe poter acquistare la quota oggetto del procedimento *ex art. 2466 c.c.*, essa risulta forse superabile alla luce dei principi generali in materia di esecuzione forzata, che escludono, in caso di vendita, il debitore dall'ammissione alle offerte per l'acquisto (artt. 571 e 579 c.p.c.).

## **8. La rilevanza dell'autonomia statutaria**

In ragione del forte rilievo attribuito dal legislatore alla tendenziale unicità della quota, potrebbe apparire più coerente, a livello sistematico, ritenere che, qualora

il socio risulti moroso solo relativamente alla parte di quota sottoscritta a seguito dell'adesione ad un aumento di capitale, la vendita forzata dovrà avere ad oggetto l'intera quota <sup>(35)</sup>.

Tuttavia, si è rilevato come sussistano numerosi ostacoli di ordine giuridico ed economico per accogliere in pieno tale ricostruzione.

Pertanto, appare opportuno, a fronte della mancanza di una presa di posizione esplicita del legislatore, disciplinare in sede statutaria la fattispecie.

L'atto costitutivo, infatti, potrebbe già contenere la scelta relativa alla possibilità di vendere all'incanto la quota in caso di mancato acquisto da parte dei soci - salvo che non si voglia ritenere sufficiente, ad ammettere l'incanto in questa ipotesi, che l'atto costitutivo preveda la possibilità di attuare l'aumento di capitale anche mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione *ex art. 2481-bis*, primo comma, seconda parte.

L'ingresso di estranei nella compagine sociale, inoltre, pone il problema di valutare l'eventuale estensione, per analogia, del diritto di recesso attribuito in forza del disposto dell'*art. 2481-bis*.

Nondimeno, non può escludersi la piena legittimità di una scelta statutaria di senso opposto alla tesi che appare preferibile. La scelta di riferire la vendita forzata (o l'eventuale annullamento della partecipazione), all'intera quota può senz'altro ritenersi legittima, in quanto ad essa non ostano norme imperative. Essa, infatti, potrebbe risultare corrispondente agli interessi dei soci intenzionati a dotare di maggiore coesione la compagine sociale, espungendo quei soggetti che si rivelino incapaci di sostenere le necessità di finanziamento della società.

Accogliendo invece la tesi che consente di vendere solo la parte di quota sottoscritta in sede di aumento di capitale – e non interamente liberata – si impedisce che un successivo inadempimento parziale possa comportare una diminuzione del capitale sociale più rilevante rispetto all'entità rimasta non liberata, dando così maggiore stabilità alla composizione del patrimonio netto della società.

Inoltre, in tal modo si può privilegiare l'interesse dei soci a restare comunque in società, anche qualora la partecipazione relativa dovesse diminuire, a seguito magari di una temporanea difficoltà ad adempiere le obbligazioni assunte, in funzione della partecipazione imprenditoriale attiva alla vita sociale.

*Alessandra Paolini*

- 
- (1) Trib. Roma, 6 novembre 1975, in *Giur. Comm.*, 1977, II, 421; SANTINI, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1992, 96.
  - (2) Cass. 21 febbraio 1995, n. 1874, in *Società*, 1995, 785; Cass. 12 maggio 1965, n. 909, in *Giur. It.*, 1965, I, 1, 1506.
  - (3) SANTINI (*op. cit.*, 95, nota 10) ritiene che la diffida possa essere fatta anche oralmente, per il principio di libertà delle forme.
  - (4) SANTINI, *cit.*, 95.
  - (5) NATOLI – BIGLIAZZI GERI, *Mora accipiendi e mora debendi*, Milano, 1975, 249.
  - (6) Cass. 16 maggio 1983, n. 3380, in *Giur. It.*, 1984, 2, 297.
  - (7) MAGAZZÙ, *Mora del debitore*, in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1976, 940; PANUCCIO, *Le dichiarazioni non negoziali di volontà*, Milano, 1966, 307 ss..
  - (8) SANTORO-PASSARELLI, *Atto giuridico (diritto privato)*, in *Enc. Giur.*, IV, Milano, 1959, 207.
  - (9) Sottolinea l'onere di "particolare chiarezza" che incombe sul dichiarante PANUCCIO, *op. cit.*, 271 ss.
  - (10) BIANCA, *Diritto civile, V, La responsabilità*, Milano, 1994, 94, il quale riporta in nota un passaggio di Cass. 16 maggio 1983, n. 3380: "dal fatto che il credito è unico non può derivare la conseguenza che qualsiasi richiesta relativa ad una frazione di quel diritto deve ritenersi automaticamente estesa a tutte le sue componenti".
  - (11) Non si vuole, così ragionando, sostenere la validità del brocardo "*in claris non fit interpretatio*", in quanto lo stesso riconoscimento della "chiarezza" è frutto di un procedimento ermeneutico, ma semplicemente sottolineare la tendenziale sufficienza del criterio interpretativo letterale.
  - (12) Cfr. Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151, in *Giur. Comm.*, 1996, II, 329.
  - (13) Principio invece posto a fondamento della decisione in Cass. 12 maggio 1965, n. 909, *cit.*, con nota critica di SANTINI, *Cessione parziale di quota non liberata nella società a r. l.*, in *Giu., it.*, 1965, I, 1507, in cui si considera possibile che un socio alieni solo la parte liberata della quota, coperta dal versamento già eseguito, restando socio per la parte non ceduta e non liberata. V. anche App. Firenze, 14 gennaio 1964, in *BBTC*, 1964, II, 581.
  - (14) SANTINI, *op. ult. cit.*, 1965, I, 1508. In tema di mancata liberazione di azioni, pur rifiutando, alla luce del principio di autonomia delle azioni, che si debba imputare l'importo già versato a parziale liberazione di una parte dei titoli sottoscritti in quanto, normalmente, il versamento parziale dell'azionista deve essere imputato a tutte le azioni sottoscritte, nondimeno si ritiene *possibile*, per effetto di una dichiarazione del socio o della società (rispettivamente ex artt. 1193 o 1195 c.c.), tale imputazione parziale in PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Milano, 1997, 277.
  - (15) SANTINI, *op. ult. cit.*, 1965, I, 1507.
  - (16) *Le società*, in *Trattato Vassalli*, Torino, 1987, 435.
  - (17) PERRINO, *op. cit.*, 270 ss.; D'AMBRA, *Il mancato pagamento delle quote di s.r.l.*, in *Società*, 1994, 749 ss.
  - (18) PERRINO, *op. cit.*, 264.
  - (19) PERRINO, *op. cit.*, 286. MASTURZI, Sub Art. 2466, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, 44, analogamente, concentra l'argomentazione essenziale sul pregiudizio che potrebbe derivare alla società dalla "difficoltà di reperire compratori disposti ad acquistare l'intera quota del socio moroso".
  - (20) FERRI, *op. cit.*, 435.

- (21) Sulla rilevanza di apporti extra-giuridici (in particolare di natura economica) nell'interpretazione giuridica v. le riflessioni di MONTALENTI, *Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance*, Padova, 1999, 87 ss., ove ulteriori riferimenti.
- (22) PERRINO, *op. cit.*, 286.
- (23) Cfr., rispettivamente, gli artt. 3, primo comma, lett. a) e 4, primo comma, della l. 3 ottobre 2001, n. 366.
- (24) Fenomeno che può sintetizzarsi con l'espressione (di SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, 44 ) "declino della plutocrazia e residualità della funzione organizzativa del capitale".
- (25) ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2003, 78, con specifico riferimento agli artt. 2479-ter, 2393-bis, 2476, 2473.
- (26) CARESTIA, in LO CASCIO (a cura di), *La riforma del diritto societario – Società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 82.
- (27) V. ad es., STELLA RICHTER, *La società a responsabilità limitata – Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2004, 287; CARESTIA, *op. cit.*, 84; MALTONI, in AA.VV., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2004, 175; REVIGLIONO, *Sub art. 2468*, in BONFANTE – CAGNASSO – MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario, Commentario*, \*\*, Bologna, 2004, 1815.
- (28) In senso dubitativo v. RIVOLTA, *Introduzione a un dibattito sulla nuova società a responsabilità limitata*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, 313; propende per l'indivisibilità, ove non diversamente disposto nell'atto costitutivo FAZZUTTI, *Sub art. 2468* in SANDULLI-SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, vol. 3, Torino, 2003, 53.
- (29) BELVISO, *Realità e consensualità nel contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione*, in *Giur. Comm.*, 1981, II, 319 ss.; MALTONI, *Consensualità del contratto di sottoscrizione e qualificazione giuridica dell'obbligo di versamento contestuale dei tre decimi: spunti di riflessione*, in *Giur. Comm.*, 1996, II, 655 ss.; ZUCCONI, *Consensualità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione*, in *Società*, 1996, 893 ss.; PACIELLO, *Considerazioni sulla struttura del contratto di sottoscrizione*, in *BBTC*, 1983, II, 91 ss.; TASSINARI, *Consensualità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione*, in *Notariato*, 1996, 211 ss.
- (30) LEOCATA, *La tutela del socio opzionista nell'ipotesi di vizio di emissione delle azioni nuove in sede di aumento di capitale*, in *Riv. Not.*, 1997, 1519 ss., nota n. 2, ove riferimenti.
- (31) AULETTA, *Il contratto di società commerciale*, Milano, 1937, 37 ss.
- (32) In base a queste argomentazioni propende per la soluzione opposta MASI, *Sub Art. 2466* in NICCOLINI – STAGNO D'ALCONRES, *Società di capitali – Commentario*, III, Napoli, 2004, 1444.
- (33) Se, ad esempio, il socio moroso è titolare di una partecipazione rilevante; oppure, qualora l'aumento di capitale sia stato di modesta entità rispetto al minimo legale, etc.
- (34) ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, Padova, 2003, 75ss., svolge riflessioni di questo tenore con riguardo alla nuova disciplina del recesso.
- (35) Al riguardo, osserva FERRI (*op. cit.* 435), molti anni prima della riforma, che "se quota è la partecipazione di un socio e la vendita in danno deve riguardare la quota, l'alternativa posta agli amministratori non è nel senso di vendere in danno una quota o una parte di essa, ma è quella di vendere la quota o invece di realizzare diversamente il credito di apporto".

*(Riproduzione riservata)*